

SPECIALE RIFORMA: #11

La nuova disciplina delle erogazioni liberali agli ETS

L'argomento di questa settimana riguarda la nuova disciplina delle erogazioni liberali prevista dalla riforma in favore degli enti del Terzo settore (ETS).

Se le disposizioni relative al regime fiscale degli ETS e ai nuovi regimi forfetari previsti (che abbiamo trattato nelle scorse settimane) saranno in vigore probabilmente solo a partire dal 1° gennaio 2020, **le nuove regole sulle erogazioni liberali troveranno invece applicazione già a partire dal 1° gennaio 2018.**

Pur non essendo ancora stato istituito il Registro unico nazionale (RUN) il [Codice del Terzo settore](#) afferma chiaramente che, in attesa che esso divenga operativo, devono essere considerati oggi ETS **le ODV, le APS e le Onlus** iscritte nei rispettivi registri: **è a queste organizzazioni che quindi si applicheranno già a partire dal 1° gennaio 2018 le novità in tema di erogazioni liberali.**

Il nuovo regime delle detrazioni e delle deduzioni

L'**art.83** del Codice del Terzo settore introduce una disciplina unitaria per le detrazioni e deduzioni previste per coloro che effettuano erogazioni liberali a favore degli ETS non commerciali. Il c.6 dell'art.83 del Codice sembra in realtà estendere i nuovi benefici anche agli ETS commerciali (che svolgono quindi attività commerciale in forma prevalente), alle cooperative sociali e alle imprese sociali (tranne quelle costituite in forma societaria), a condizione che le donazioni ricevute siano utilizzate esclusivamente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per quanto riguarda la **detrazione** (che ricordiamo **va ad abbattere l'imposta lorda**) è previsto un **risparmio d'imposta pari al 30% dell'erogazione** in denaro o in natura effettuata da persone fisiche **nei confronti di un ETS, su una donazione massima di 30.000 euro** in ciascun periodo d'imposta. Ciò significa che sulla donazione massima di 30.000 euro si avrà un risparmio d'imposta di 9.000 euro.

La detrazione è elevata al 35% se l'erogazione è fatta ad una ODV: per riprendere l'esempio di poco fa, su un'erogazione massima di 30.000 euro fatta ad una ODV il risparmio d'imposta è di 10.500 euro.

La **deduzione**, che **va ad abbattere** non l'imposta bensì **il reddito complessivo del soggetto erogante**, è disciplinata dal c.2 dell'art.83. Si prevede che **le erogazioni in denaro o in natura effettuate da persone fisiche, enti e società** nei confronti di un ETS **sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nei limiti del 10% del reddito dichiarato**. In questa nuova disposizione non vi è più il limite di 70.000 euro previsto dal D.L. 35/2005 (la cosiddetta "*più dai, meno versi*").

Esemplificando, se una S.r.l. con reddito complessivo di 800.000 euro fa un'erogazione di 80.000 euro a favore di un ETS questa è interamente deducibile (poiché il 10% di 800.000 euro è proprio 80.000 euro).

Oltre a ribadire che **le due agevolazioni sono alternative e non cumulabili fra loro** né con altre agevolazioni fiscali previste sulle stesse erogazioni, il Codice specifica che per usufruire delle agevolazioni relative alle **erogazioni in denaro** queste **devono essere fatte con strumenti diversi dal contante** (e quindi tramite banche, uffici postali o altri strumenti di pagamento tracciabili).

Per quanto riguarda le erogazioni in natura i beni che daranno diritto alla detrazione o alla deduzione, oltre ai criteri e alle modalità di valorizzazione di tali liberalità, saranno individuati con un apposito **decreto interministeriale** (che dovrà essere emanato entro il 3 agosto del 2018).

Si ricorda ancora una volta che la nuova disciplina sulle erogazioni liberali entra in vigore già a partire dal prossimo 1° gennaio e si applicherà alle ODV, alle APS e alle Onlus iscritte negli appositi registri.

A cura di Daniele Erler

Per informazioni:

Tel. 0461 916604

consulenza@volontariatotrentino.it